

REGOLAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e dei dirigenti/responsabili di settore del comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.
2. È fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.
3. Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale relative alle violazioni delle ordinanze contingibili e urgenti. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale adottati successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovranno indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la loro violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.
5. Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal sindaco sia quelle emesse dai dirigenti o dai responsabili di settore.
2. Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione, o le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

ARTICOLO 3

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7/bis del dlgs 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'art. 1 quater, comma 5, della legge 20.5.2003 n. 116, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Per ogni ipotesi sanzionatoria, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti minimo e massimo indicati nel prontuario allegato "A" parte integrante del presente regolamento.
3. Nei casi non espressamente previsti a norma del comma 2 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00.
4. E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per tutte le violazioni previste al comma 1, nel rispetto dei limiti indicati ai commi 2 e 3.

ARTICOLO 4

Soggetti accertatori

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
3. Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Allegato/Approvato all'atto di G.M./C.C. n° 24
del 30



SECRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

5. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ARTICOLO 5

Verbale d'accertamento

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale.
2. Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) L'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) Le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) Le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - d) La descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
 - e) L'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f) L'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - g) Le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - h) L'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - i) L'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e /o a sentire il trasgressore;
 - j) La sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, ai sensi dell'art. 5 della legge 24/11/1981, n. 689, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità, per ognuna di queste deve essere redatto un singolo verbale.
4. Il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

ARTICOLO 6

Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al comune:
 - a) L'originale del verbale;
 - b) La prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
 - c) Le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

ARTICOLO 7

Competenza a emettere le ordinanze di ingiunzione o di archiviazione

1. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ai dirigenti incaricati tramite specifico provvedimento del Segretario Generale.

ARTICOLO 8

Termini per l'emissione delle ordinanze

1. L'ordinanza ingiunzione in via generale deve essere emessa entro i termini previsti dal regolamento sui procedimenti amministrativi.
2. Nel caso in cui sia richiesta una l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro due mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

ARTICOLO 9

Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni

1. In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, la somma di denaro dovuta per la violazione nella misura dell'importo della sanzione applicata incrementato di un terzo e comunque non superiore a €. 500,00. In caso di recidiva si applica la sanzione nella misura massima prevista dal presente regolamento per la specifica violazione.

2. L'autorità che applica la sanzione pecuniaria con l'ordinanza ingiunzione può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in non più di 10 rate mensili con le modalità previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego della stessa.

ARTICOLO 10

Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, dirigenziali o di responsabili di settore che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
2. Devono intendersi altresì abrogate le disposizioni contenute in regolamenti e ordinanze comunali in contrasto con il presente regolamento.
3. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale o presunti tali, l'agente accertatore o l'ufficio di riferimento ne dà comunicazione a chi di competenza. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento dei predetti danni.
4. I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dalla loro entrata in vigore ai sensi dell'art. 95, c. 3, dello statuto comunale.
5. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute decorsi 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa disposizione esplicitata nell'atto.
6. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Con riferimento alle ordinanze ingiunzione che dovranno essere emesse successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, relative alla violazione di norme che prevedevano sanzioni pecuniarie di importo più elevato rispetto ai limiti ora previsti dalla legge, si dispone la determinazione nella misura massima prevista dal presente regolamento per la specifica violazione.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

30 MAR



SECRETARIO COMUNALE

Allegato "A"

F.to: Dr. Iris Gavagni Trombetta

PRONTUARIO DELLE SAZIONI AMMINISTRATIVE

CAUSALE DELLA VIOLAZIONE	IMPORTO SANZIONE MIN/MAX	SANZIONI ACCESSORIE
Esercitare un impianto di distribuzione , senza la prescritta autorizzazione	Min. €. 50,00 Max € 500,00	Sospensione dell'attività non autorizzata
Violare gli orari di apertura e chiusura al pubblico e/o turni festivi degli impianti di distribuzione carburanti	Min. e. . 25,00 Max €. 250,00	=
Violare le disposizioni in materia di impianti di distribuzione carburanti	Min. €. 25,00 Max. €. 250,00	=